



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Copia

Codice Ente 10713 1
DELIBERAZIONE N° 10 del 26-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)- ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, nella , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ADELIO VALERANI il Consiglio Comunale.

| N. | Cognome e Nome | Presenti/Assenti |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1. | ADELIO VALERANI | Presente |
| 2. | GIOVANNI FRANZELLI | Presente |
| 3. | DANIELA ROTA | Presente |
| 4. | LEONARDO ALQUATI | Presente |
| 5. | ALFREDO STERNI | Presente |
| 6. | ELENA VALAPERTEA | Presente |
| 7. | ERMINIO LUCINI | Presente |
| 8. | ARTURO PICCO | Presente |
| 9. | MAXIMILIANO GAETANO VALENTI | Assente |
| 10. | ANDREA PESENTI | Assente |
| 11. | PAOLA BOSI | Presente |
| PRESENTI: 9 | | ASSENTI: 2 |

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott. Enrico Maria Giuliani

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)- ANNO 2023

Il Sindaco dà lettura parziale della proposta di delibera. Riferisce che non è previsto alcun aumento della tassa a carico dei cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell'11/05/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario quadriennale 2022-2025;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..";

Considerato che:

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, nel caso in cui abbiano fatto apposita domanda, ai sensi del vigente regolamento TARI;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 70% a carico delle utenze domestiche;
- 30% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare ed alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata: 30/09/2023 (calcolata con tariffe 2022)
- seconda rata: 02/12/2023 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)
con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2023

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.06.2021;

Acquistito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti N. 9 favorevoli, N. zero Astenuti, N. zero contrari, espressi in forma palese da N. 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell'11/05/2023;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato (**all. A**) della presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nell'ammontare del 5%;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 30/09/2023 (calcolata con tariffe 2022)
 - seconda rata: 02/12/2023 (calcolata con tariffe 2023 a conguaglio)con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2023
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente con separata votazione,

Con voti N. 9 favorevoli, N. zero Astenuti, N. zero contrari, espressi in forma palese da N. 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, quarto comma, D. Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CAMISANO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
N. 10 del 26-04-2023

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
PER OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI)- ANNO 2023

Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata,

Viste le norme di legge regolanti la materia,

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione n. 10 del 12-04-2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ADELIO VALERANI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Addì 27-04-2023

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Maria Giuliani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il 07-05-2023 per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.
